

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 9

Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali.
(BURC n. 53 del 17 marzo 2025)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 14-bis della [l.r. 24/2008](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della [legge regionale 18 luglio 2008, n. 24](#) (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025".

Art. 2

(Sostegno al Banco Alimentare della Calabria ODV)

1. La spesa prevista per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della Calabria ODV di cui all'articolo 5, comma 11, della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 50.000,00 euro allocati alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.
2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione dello stanziamento dell'annualità 2025 del fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Art. 3

(Modifiche della [legge regionale 26 novembre 2003, n. 23](#))

1. La legge [regionale 26 novembre 2003, n. 23](#) (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della [legge n. 328/2000](#)) è modificata come segue:
 - a) nel comma 1 dell'articolo 9, dopo la parola: "coincidono" sono inserite le seguenti: "di norma";
 - b) nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, dopo la parola: "territoriali" sono inserite le seguenti: "di norma";
 - c) nel comma 4 dell'articolo 16, dopo la parola: "ASL" sono inserite le seguenti: "di norma";
 - d) nel comma 1 dell'articolo 17, dopo la parola: "coincidono" sono inserite le seguenti: "di norma".

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 1 della [legge regionale 7 novembre 2017, n. 42](#))

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della [legge regionale 7 novembre 2017, n. 42](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), la parola: "2024" è sostituita dalle seguenti: "2025. Il Commissario liquidatore espleta le attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo."

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2025, in 50.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.